



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita una associazione di categoria professionale nazionale di natura privatistica ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, denominata "Associazione Tecnici Apistici", in acronimo "A.TECN.A", di seguito più brevemente indicata con il termine "Associazione".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SEDE

Lassociazione ha sede legale in Castel San Pietro Terme (BO).

Cón delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili in altre località o regioni italiane.

Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale.

Art. 3 - TECNICO APISTICO: DEFINIZIONE

- 1. Per Tecnico Apistico si intende chiunque, in possesso di diploma di scuola superiore o laurea triennale o magistrale e adeguate conoscenze teoriche e pratiche in materia di apicoltura, sia in grado di svolgere, mediante lavoro intellettuale, una attività economica volta alla prestazione di assistenza tecnica in ambito apistico a beneficio di persone, imprese, enti o organizzazioni e mantenga un costante livello di formazione come previsto dal presente statuto e nel regolamento interno.
- 2. Il Tecnico Apistico esercita una professione non organizzata in ordini o collegi, praticata in forma individuale o nella forma del lavoro dipendente.
- Fermo restando che l'esercizio della professione è libero, il Tecnico Apistico può svolgere una o più attività professionali in uno o più ambiti di intervento e in uno o più contesti lavorativi dei vari settori economici.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione, ente non commerciale senza scopo di lucro, ha lo specifico compito di promuovere, tutelare, e vigilare sull'attività del professionista Tecnico Apistico, nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti, agevolando il rispetto delle regole deontologiche sancite in apposito regolamento interno e codice di condotta nel rispetto di quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che detta "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".



L'Associazione, nello specifico persegue le seguenti finalità:

- a) promuove il riconoscimento giuridico della professione, delle competenze e delle attività di Tecnico Apistico, definendone standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività;
- b) tutelare, promuovere e rappresentare in ogni sede, pubblica e privata, locale e nazionale ed internazionale, gli interessi professionali dei propri iscritti;
- c) promuovere e valorizzare l'attività e la professionalità del Tecnico Apistico, in tutti gli ambiti connessi con l'apicoltura e la tutela delle api;
- riconoscere la formazione come valore costitutivo della professionalità del Tecnico Apistico e promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
 - vigilare sulla condotta professionale degli associati;
- promuovere forme di garanzia a tutela dei committenti delle prestazioni professionali fornite dagli iscritti;
- g) agevolare la condivisione e lo scambio di informazioni e favorisce le relazioni professionali tra i propri iscritti;
- promuovere in via autonoma od in collaborazione con altri enti, istituzioni, società o qualsivoglia realtà, pubblica o privata, iniziative di studio e di ricerca nei settori relativi alla tutela dell'apicoltura.

Art. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione realizza le proprie finalità statutarie con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- a) adotta un proprio regolamento interno e codice di condotta professionale e stabilisce eventuali sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
- attiva uno sportello di riferimento, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, e ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti;
- c) facilità l'adozione di misure preventive (quali forme di assicurazione per la responsabilità civile) per la tutela dei Tecnici Apistici e dei loro utenti;
- d) contribuisce all'elaborazione e/o alla modifica di leggi e di norme tecniche inerenti gli ambiti operativi dell'Associazione;
- e) rilascia ai propri associati, secondo quanto previsto dai regolamenti attuativi, gli attestati in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- f) direttamente, o in collaborazione con enti e istituzioni, contribuisce alla ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi quali: seminari, dibattiti, convegni, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni attività editoriali e multimediali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a informare, promuovere e tutelare l'attività professione degli iscritti ed in generale la tutela e valorizzazione dell'apicoltura;
- g) aderisce ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità di cui all'4;



h) In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà infine compiere attività connesse ed affini a quelle sopra indicate, nonché compiere quegli atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenute utili al perseguimento delle finalità sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, pertinenti alle medesime.

Art. 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione i Tecnici Apistici di cui all'art. 3 che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, che accettano integralmente le norme statutarie e regolamentari e che partecipano alla vita associativa apportandone con continuità il loro contributo.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota iniziale d'ammissione e della quota associativa annuale i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Fondatori : sono i Tecnici Apistici di cui all'Art. 3 che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari: sono i Tecnici Apistici di cui all'Art. 3 che hanno presentato regolare richiesta di iscrizione indirizzata all'Associazione e che hanno superato la valutazione della Commissione Esaminatrice prevista dal presente statuto e dal Regolamento Interno.

Tutti i Soci, in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto in seno alla Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina delle cariche sociali.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 7 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, sentito il responso della Commissione Esaminatrice e valutata l'ammissibilità della domanda, in termini di documentazione richiesta e di coerenza con lo spirito e i fini promossi dall'Associazione deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante Socio.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.





L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi più avanti previsti. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso dietro la presentazione di dimissioni scritte;
- b) per morte;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Recesso volontariodi cui la caso a), deve essere comunicato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata all'Associazione. La comunicazione del recesso ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio successivo e comporta l'immediata decadenza da qualsiasi ufficio dell'Associazione eventualmente assunto. In ogni caso l'associato recedente è tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo contributivo dell'anno in cui ha formalizzato il recesso.

In ogni caso il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati né vantare pretese sul patrimonio sociale.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o esclusione di Soci saranno decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

Art. 8 - REGISTRO SOCI TECNICI APISTICI E ATTESTAZIONI

L'associazione istituisce un Registro dei Tecnici Apistici associati in cui sono raccolti i nomi e i dati riferiti alla professione dei Tecnici Apistici che avendo i requisiti di cui al precedente art. 6 risultano associati: il registro è pubblico e consultabile liberamente.

I Soci esclusi, recessi o dimissionari vengono cancellati dal Registro.

Il Registro è pubblicato e revisionato annualmente sul sito dell'Associazione, anche in forma di estratto.

Nell'interesse dei Tecnici Apistici iscritti e a favore del riconoscimento della professione l'Associazione può rilasciare ai propri associati, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, attestazioni relative a:

- a) regolare iscrizione del Tecnico Apistico all'Associazione
- b) requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione
- standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli associati sono tenuti rispettare nell'esercizio dell'Attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione
- d) eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale





Modalità, condizioni di rilascio e validità delle attestazioni sono definite nei regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci in regola con la quota annuale hanno diritto di:

- a) Usufruire dei servizi formativi organizzati dall'Associazione
- b) Usufruire degli ulteriori servizi di promozione e tutela della professione attivati dall'Associazione
- c) Partecipare ad attività e manifestazioni dell'Associazione
- d) Richiedere le attestazioni di cui all'Art. 8

I Soci sono altresì obbligati a:

- e) Ottemperare alle norme stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento Interno, dalle deliberazioni degli organo associativi nonché al codice di deontologico adottato dall'Associazione
- f) partecipare al percorso formativo obbligatorio, secondo il programma deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale e riportato nel Regolamento Interno
- g) Contraddistinguere la propria attività professionale, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con la dicitura "Tecnico Apistico di cui alla Legge 4/2013" completa del numero di iscrizione all'Associazione.
- h) Versare all'Associazione l'importo dei contributi dovuti, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti
- i) Fornire all'Associazione tutte le informazioni necessarie a valutare i requisiti per l'iscrizione e il suo mantenimento
- j) Comunicare ogni eventuale variazione dei dati anagrafici e dell'attività lavorativa intervenuti al momento dell'iscrizione nonché eventuali procedimenti penali legati all'esercizio dell'attività affinchè Il Consiglio Direttivo Nazionale possa prendere provedimenti
- k) Aggiornarsi in modo costante e almeno secondo quanto previsto dal Regolamento Interno per tenere il passo delle innovazioni connesse all'esercizio della professione ed ampliare e specializzare la propria figura professionale
- Non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, né in danno o contro gli interessi dell'Associazione
- m) Non divulgare atti, dati e fatti dell'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1. L'Assemblea dei Soci
- 2. Il Consiglio Direttivo
- 3. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- 4. Il Tesoriere (se nominato)



- 5. Il Revisore dei Conti (se nominato)
- 6. Il Collegio dei Probiviri
- 7. La Commissione d'esame

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Ogni socio ha diritto di intervenire e/o votare nell'Assemblea dei Soci.

All'Assemblea dei Soci possono essere invitati dal Consiglio Direttivo, per pareri consultivi e senza diritto di voto, anche non associati se interessati o esperti delle materie all'ordine del giorno Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, e in subordine, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Chi presiede l'Assemblea dei Soci nomina il relativo segretario verbalizzante.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico o bilancio consuntivo

Viene convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente con annuncio scritto da esporsi sul sito internet dell'Associazione e diffusa ai Soci tramite strumenti informatici, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con l'ausilio di mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci possono delegare un altro Socio alla partecipazione e all'espressione del voto nell'Assemblea dei Soci. Il voto è esercitabile anche mediante delega scritta formalmente espressa e non contenente limitazioni. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 4 deleghe, per un totale di non più di 5 voti.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) discutere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale;
- b) approvare un regolamento elettorale per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri ;
- d) approvare i regolamenti interni;



- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;
- g) decidere sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 6;
- h) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci

Art 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i propri membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Per tutta la durata del mandato non possono assumere e/o conservare altre cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Convoca l'Assemblea dei Soci e predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea Elabora il programma delle iniziative dell'Associazione ed il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio sociale.

Delibera:

- a) sulla nomina dei componenti della Commissione d'esame prevista dal Regolamento interno e, se del caso, sulla nomina di un Tesoriere e del Revisore dei Conti;
- b) delibera sull'eventuale nomina ed incarico di un Direttore fissandone la retribuzione e le mansioni;
- c) sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci
- d) sull'adesione dell'Associazione ad altro Organismo di carattere internazionale che possa rappresentare gli interessi dell'Associazione;
- e) sul trasferimento della sede legale della Associazione e/o sulla istituzione di sedi distaccate o uffici secondari
- f) su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- g) sull'affidamento ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
- h) sugli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci

Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi.

Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al Socio interessato



dal Presidente entro 30 giorni dall' ultima delle tre assenze.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri Consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell'ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Art. 13 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente eletto non è rieleggibile per più di tre volte consecutive.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio dell'Associazione

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- b) Attua le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo
- c) Ha potere di proposta in merito ai provvedimenti ed alle iniziative che appaiono opportuni per il proseguimento delle finalità dell'Associazione
- d) Assicura il regolare funzionamento degli uffici e degli organi sociali
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- f) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro 30 (trenta) giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente Nazionale, in casi eccezionali di particolare necessità e urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale informando immediatamente gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche.

Can asso



In tal caso, le decisioni assunte per avere validità, devono essere ratificate alla successiva convocazione del Consiglio Direttivo dal Consiglio stesso.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, se del caso, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali.

Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell' Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta. Il Tesoriere ha il compito di:

- elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell' Associazione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale dei Soci relazioni sull'andamento politico-finanziario dell' Associazione;
- d) assicurare la contabilità corrente delle spese dell' Associazione;
- e) relazionare al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

Art. 15 - IL REVISORE DEI CONTI

Se del caso il Revisore dei Conti può essere nominato dall'Assemblea ed è scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il compenso del Revisore è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il Revisore è nominato per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di revisione legale dei conti.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, anche non Soci, che non fanno parte del Consiglio Direttivo, durano in carica 3 (tre) anni e che sono rieleggibili

È di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'Associazione e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Il collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato al suo interno e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto della decisione nonché il diritto di partecipare e votare.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'Associazione, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e



senza formalità di procedura.

I lavori e le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere oggetto di un verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente da tutti i suoi componenti, da inoltrare per via informatica alle parti in causa

Il Collegio dei Probiviri può partecipare, previo formale invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili, ad eccezione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche sociali e di esclusione del Socio, avverso i quali è possibile proporre appello dinanzi all'Assemblea dei Soci

Art. 17 – LA COMMISSIONE D'ESAME

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione d'esame secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno.

membri della Commissione d'esame durano in carica 1 (un) anno e sono rinominabili.

La Commissione elegge al suo interno il Presidente secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno. Il Consiglio Direttivo convoca la Commissione almeno una volta all'anno senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

La Commissione, su mandato del Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dal Regolamento Interno, valuta la sussistenza o meno dei requisiti professionali del richiedente l'ammissione a socio e notifica al Consiglio Direttivo l'esito del colloquio

I lavori e le decisioni della Commissione d'Esame devono essere oggetto di un verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente da tutti i suoi componenti, da inoltrare per via informatica al Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione può partecipare, previo formale invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 18 - COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI

Di regola tutte le cariche Associative sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti rimborsi per spese regolarmente documentate.

Su proposta e del Consiglio Direttivo e approvazione della Assemblea dei Soci eventualmente essere decisi compensi per l'attività del Presidente, Vice Presidente, Revisori dei conti, membro del Consiglio Direttivo Nazionale e membro della Commissione esaminatrice.

Gli emolumenti individuali, eventualmente corrisposti, non potranno comunque essere superiori a quelli riconosciuti al Presidente del collegio sindacale di una società per azioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 10, comma 6 lett. C) del D. Lgs. 460/1997.

Art. 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) alle quote di iscrizione versate dai Soci;
- b) dalle quote associative annuali per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- c) dai rimborsi per i servizi formativi e degli ulteriori servizi organizzati dall'Associazione versati



dai Soci che ne usufruiscono, a copertura delle spese sostenute

- d) da contributi volontari e da altre eventuali entrate quali finanziamenti pubblici nazionali ed europei
- e) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo
- f) da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non Soci
- g) da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

Di tale patrimonio non potrà essere richiesta la divisione dai singoli associati durante la vita dell'Associazione, né potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L'Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale

È comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Revisore dei Conti incaricato.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 - LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci o registro dei Tecnici Apistici;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
- e) il libro dei verbali della Commissione Esaminatrice





L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 22 - PROPRIETA' INTELLETTUALE DEI CONTRIBUTI

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti per condivisione dei Soci, in qualunque formato o modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network) quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell'Associazione che ne dispone a suo piacimento nel rispetto dei fini associativi

I Soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo all'Associazione.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 11.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto strutturato in complessivi 24 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, nonché alle altre leggi vigenti in materia.



Totale 200,00 Delega di pagamento del

Delega di pagamento dei __